

Stiftungsreglement Règlement de fondation Regolamento della fondazione

# Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie

# Regolamento della fondazione

### I. Organizzazione

## Art. 1 Organi

Gli organi del Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie (DNS) sono:

- a) il Consiglio di fondazione;
- b) la Presidenza (il presidente o la presidente, il vice-presidente o la vice-presidente) detta in seguito: presidente);
- c) la commissione delle finanze;
- d) il o la dirigente della segreteria;
- e) l'ufficio di revisione.

## II. Consiglio di fondazione

#### Art. 2 Durata del mandato

- <sup>1</sup> La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di quattro anni.
- <sup>2</sup> Le elezioni suppletive in corso di mandato devono avere luogo al più presto possibile.

#### Art. 3 Decisioni

Il Consiglio di fondazione può prendere decisioni quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

# Art. 4 Votazione ed elezioni

Le votazioni e le elezioni del Consiglio di fondazione sono valide solo se si raggiunge la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

### Art. 5 Sedute

- 1 Le sedute ordinarie si tengono almeno due volte all'anno, quelle straordinarie su richiesta di almeno tre membri.
- 2 Di regola la convocazione e l'ordine del giorno sono inviati un mese prima delle sedute.
- 3 Il Consiglio di fondazione può, in casi particolari, riunirsi, trattare e votare con qualsiasi mezzo di telecomunicazione avente valore legale. Se opportuno per motivi di tempo, può adottare delibere per mezzo di circolare.

## III. Presidenza e commissione delle finanze

### Art. 6 Presidenza

Il presidente conduce le pratiche giornaliere con la segreteria. Prepara e dirige le sedute del Consiglio di fondazione. È autorizzato a sbrigare in autonomia particolari pratiche amministrative affidategli dal Consiglio di fondazione.

## Art. 7 Commissione delle finanze

La commissione delle finanze nominata dal Consiglio di fondazione controlla e monitora la gestione degli investimenti nel quadro del Regolamento emanato dal Consiglio di fondazione. Presenta un resoconto al Consiglio di fondazione.

# IV. Disposizioni complementari

## Art. 8 Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina l'ufficio di revisione per la durata di un anno.

### Art. 9 Anno contabile

L'anno contabile si conclude il 31 dicembre.

Il presente regolamento è stato accettato dal Consiglio di fondazione in data 11 maggio 2022 e sostituisce la versione del 20 novembre 2006.

Fondazione Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie

II presidente: Marco Netzer Il vicepresidente: Joel Gieringer